



**COMUNE DI ETROUBLES**  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**COMMUNE D'ETROUBLES**  
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16**

**Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - DETERMINAZIONI IN MERITO**

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta, nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria urgente e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
VIRGILIO DIEGO		X
BRACCO CRISTINA	X	
MARGUERET ANGELO	X	
COLLOMB MONICA A.	X	
MACORI MAURO	X	
BIGNOTTI MARCO	X	
JUGLAIR MICHEL	X	
BERTIN LISETTA	X	
SCARPELLINI DAVIDE		X
Totale	9	2

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**CONSIDERATO**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ente Territorialmente Competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**EVIDENZIATO** che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato fissato per l'anno 2022 al 31 maggio 2022 dall'art. 3, comma 5sexiesdecies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo, che l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

**RITENUTO** che, pur a fronte del rinvio al 31 maggio 2022 del termine generale di approvazione dei bilanci degli Enti Locali, sia comunque opportuno procedere all'approvazione della manovra TARI entro lo specifico termine fissato dal Legislatore;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

**CONSIDERATO** che nella determinazione delle tariffe TARI occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso dell'ultimo anno, con particolare riferimento alla disciplina per la

predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

**CONSIDERATO** che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

**CONSIDERATO** che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021 e quindi rilevanti anche per il 2022, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

**CONSIDERATO** inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;

**VISTO** l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

**CONSIDERATO** che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)», che entrerà in vigore a decorrere dal 2023 ed in relazione al quale il Comune provvederà ad adottare i relativi provvedimenti, analizzando, sotto il profilo contrattuale, le previsioni del proprio regolamento TARI, per verificare se l'adeguamento ai profili individuati da ARERA potrà comportare maggiori costi a decorrere dal 2023;

**VISTO**, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2022/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili applicabili per l'anno 2022;

**VISTO** il Piano Economico finanziario, redatto dal Servizio Associato Rifiuti, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité Grand-Combin n. 22 del 22 aprile 2022;

**CONSIDERATO** che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e il Servizio Associato Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

**VISTO** il Piano tariffario TARI 2022 approvato dalla Giunta dell'Unité Grand-Combin con delibera n. 23 del 22 aprile 2022 che definisce le tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche;

**CONSIDERATO** che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2022, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO**, pertanto, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

**VISTI** i pareri rilasciati dai relativi responsabili ed allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

**VISTA** la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”*;

**VISTA** la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante *“Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”*;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**PROCEDUTOSI** alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 9

Astenuti: n. 0

Voti favorevoli n. 9

Voti Contrari: n. 0

**VISTO** l'esito della votazione;

## **DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI APPROVARE** le tariffe della TARI 2022, come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI PRENDERE ATTO** del piano economico finanziario, redatto dal Servizio Associato rifiuti, in qualità di ente Territorialmente Competente, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unité n. 22 del 22 aprile 2022;

**DI DARE ATTO** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;

**DI STABILIRE** che gli importi dovuti ai fini della TARI 2022 saranno inviati nel mese di febbraio 2023 e riscossi in 3 rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- 31 marzo 2023;

- 30 aprile 2023.

**DI STABILIRE** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la

presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata per il 31 marzo 2023 e 30 aprile 2023;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
CALCHERA MARCO  
*(Firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA  
*(Firmato digitalmente)*

---

---



**TARI 2022  
INDIVIDUAZIONE PIANO TARIFFARIO**



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

---

*Aprile 2022*

### Sommario

1	Premessa.....	3
2	Politica tariffaria .....	5
3	PEF e suddivisione costi per calcolo tariffe.....	6
4	Suddivisione costi tra Domestiche e non domestiche .....	8
5	CALCOLO TARIFFE .....	8
5.1	TARIFFE CONFERIMENTI e SERVIZI A DOMICILIO .....	8
5.2	TARIFFE calcolate con metodo DPR 158/99.....	10
5.2.1	Utenza domestiche (DOM).....	12
5.2.2	Utenze NON domestiche (UND).....	13



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

---

### 1 Premessa

L'anno 2022 vede l'applicazione per la seconda volta del PEF con metodologia ARERA. Per quanto riguarda il prelievo tariffario invece continua ad applicarsi il pilastro normativo costituito dalla legge 147/2013.

La Tari è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore e il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In Valle d'Aosta la Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" prevede al comma 1, lettera d), dell'art. 9, che il subAto (coincidente con l'Unité) provveda alla determinazione e all'articolazione della tariffa e alla determinazione delle relative modalità di riscossione, direttamente o tramite soggetti terzi.

Inoltre al comma 1 dell'art. 11 prevede che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dall'Autorità di subATO mediante la tariffa da essa determinata.

Ad aprile 2017 è stato approvato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad oggetto "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati". Questo decreto è indispensabile per il passaggio a tariffa e stabilisce i "criteri necessari per poter applicare la tariffa puntuale.

E' stato effettuato un confronto con il nostro sistema di misurazione e il risultato è positivo in particolare nei seguenti articoli:

Art. 4 - requisito minimo peso o volume RUR + possibilità di misurare altre frazioni

Art. 5 – 1) tra gli altri si può identificare l'utenza tramite contenitori con limitatore volumetrico

Art. 5 – 2a) identificazione utenza tramite codice univocamente associato

Art. 5 - 2b) registrazione del numero dei conferimenti tramite conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato

Art. 5 – 2c) misurazione della quantità dei rifiuti con metodi di pesatura indiretta

Art. 6 – 1) misurazione quantità di rifiuti mediante rilevazione volume per utente integrata nel contenitore adibito alla raccolta

Art 6 – 3) volume rilevato tramite dimensione dei contenitori

Visto che la Regione Valle d'Aosta in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con LR 22/2015 ha intenzione di definire gli standard per l'applicazione della



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

---

tariffa puntuale possiamo affermare che il sistema di misurazione adottato rispetto i requisiti richiesti dal decreto.

Da segnalare le incertezze derivanti dalle conseguenze del D.lgs. 116/2020 di attuazione del modello europeo sull'economia circolare dei rifiuti che impattano particolarmente sulla TARI dovuta dalle imprese.

In particolare i temi che incideranno sulla tassazione sono:

- i rifiuti della produzione nella nuova nozione di rifiuti speciali
- le attività industriali e l'allegato I quinquies
- le superfici accessorie
- le attività artigianali
- avvio al recupero
- avvio al riciclo
- magazzini collegati alle attività esenti
- rifiuti agricoli
- limiti di conferimento

Il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In particolare, l'articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di "rifiuti urbani" a livello comunitario, stabilendo che essa include:

-i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

-i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto TUA (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, che interviene, tra l'altro, sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti.

Nonostante ciò in attesa dei principi di attuazione anche per l'anno 2022 si applica la TARI con natura tributaria a cui viene aggiunta una componente di costo variabile in funzione dei conferimenti e dei servizi ricevuti.



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

---

### 2 Politica tariffaria

I Comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin hanno perseguito negli anni il principio "chi inquina paga" previsto dal comma 652 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 introducendo dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti (vedi relazione allegata al PEF).

Grazie all'introduzione dei sistemi di misurazione a partire dal 2013 è stata applicata nella tassa rifiuti una componente di costo determinata in misura proporzionale alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. Le quantità di rifiuti vengono rilevate mediante due sistemi:

1. Per le utenze domestiche vengono misurati i litri di rifiuto indifferenziato conferiti nelle cupoline (1 conferimento pari a 18 litri);
2. Per le utenze non domestiche in base alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti tramite contenitori assegnati alla singola utenza.

A partire dal 2018 è stata introdotta un'ulteriore componente di costo determinata in base alla quantità di rifiuti organici conferiti sia dalle utenze domestiche che da quelle non domestiche e l'applicazione di un costo a chiamata per il servizio di raccolta domiciliare.

L'obbligo di differenziare l'organico dal rifiuto indifferenziato e la contabilizzazione nella TARI di una componente legata alla quantità di rifiuto organico prodotto ha come obiettivo principale quello di incentivare le utenze domestiche a svolgere la pratica del compostaggio domestico.

L'inserimento di un costo per la raccolta domiciliare ha come obiettivo quello di far pagare il servizio solo agli utenti che ne fanno uso.

Oltre ai servizi a pagamento è stata introdotta nel 2017 la raccolta dei pannolini e pannoloni separata dal rifiuto indifferenziato. Questo permette di agevolare le famiglie con bambini sotto i tre anni e anziani con problemi di incontinenza.

Si vuole mantenere la gratuità di una tessera per ogni unità immobiliare e di stabilire il pagamento esclusivamente per le tessere aggiuntive eventualmente richieste dagli utenti e per le richieste di sostituzione della tessera a seguito di smarrimento o rottura della stessa.


### 3 PEF e suddivisione costi per calcolo tariffe

Il Piano Economico Finanziario anno 2022, redatto secondo il metodo ARERA, riporta in sintesi i seguenti importi:

	<b>FISSI</b>	<b>VARIABILI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>PEF 2022</b>	€ 531.096,51	€ 691.656,54	<b>€ 1.222.753,05</b>

Al fine di un confronto riportiamo di seguito la serie storica degli importi dei PEF a partire dal 2018.

	<b>FISSI</b>	<b>VARIABILI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>PEF 2018</b>	€ 360.812,61	€ 597.392,28	€ 958.204,89
	37,66%	62,34%	100,00%
<b>PEF 2019</b>	€ 497.710,42	€ 474.165,35	€ 971.875,77
	51,21%	48,79%	100,00%
<b>PEF 2020</b>	€ 474.852,00	€ 552.410,00	€ 1.027.262,00
	46,23%	53,77%	100,00%
<b>PEF 2021</b>	€ 552.278,63	€ 558.803,52	€ 1.111.082,15
	49,71%	50,29%	100,00%
<b>PEF 2022</b>	€ 531.096,51	€ 691.656,54	<b>€ 1.222.753,05</b>
	43,43%	56,57%	100,00%



Si nota la continua crescita dei costi in particolare l'aumento della parte variabile, causata principalmente dal continuo aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti.



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

---

Si ricorda che il PEF 2020 non è stato utilizzato nella determinazione delle tariffe in quanto è stato applicato l'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che aveva previsto che “ I comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

A partire dal PEF 2021 i costi sono stati determinati secondo il metodo Arera.

Si rinvia al documento di predisposizione del PEF, redatto dal Servizio Associato Rifiuti, per gli approfondimenti.



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

### 4 Suddivisione costi tra Domestiche e non domestiche

Non essendoci state modifiche sostanziali sulla presenza di attività economiche nel comprensorio dell'Unité Grand-Combin, la percentuale applicata a partire dal 2019 per suddividere i costi tra utenze domestiche e non domestiche viene mantenuta anche per l'anno 2021 ed è pari al 22%.

La percentuale è stata inoltre verificata applicando alla superfici delle utenze non domestiche i coefficienti di produttività dei rifiuti previsti dal DPR 159/99.

Di seguito la ripartizione dei costi:

	FISSI	VARIABILI	TOTALE
<b>PEF 2022</b>	€ 531.096,51	€ 691.656,54	€ <b>1.222.753,05</b>
DOMESTICHE	€ 414.255,28	€ 539.492,10	€ 953.747,38
NON DOMESTICHE	€ 116.841,23	€ 152.164,44	€ 269.005,67

### 5 CALCOLO TARIFFE

#### 5.1 TARIFFE CONFERIMENTI e SERVIZI A DOMICILIO

Ogni anno una percentuale di costi totali viene remunerata in base alla quantità di rifiuti indifferenziati e organici conferiti (cupoline o contenitori c/o utenze non domestiche).

Di seguito la serie storica della copertura dei costi tramite metodo "a consumo".

Anno	% introito da conferimenti su tot	% introito da conferimenti costi variabili
2013	16,0%	47,64%
2014	15,7%	48,27%
2015	19,1%	31,72%
2016	18,15%	31,74%
2017	19,81%	30,34%
2018	15,73%	25,59%
2019	13,92%	29,18%
2020	14,20%	31,79%
2021	13,87%	22,71%

La percentuale di copertura nel 2021 è diminuita in quanto il costo del conferimento al litro non è cambiato negli ultimi 3 anni, mentre sono diminuiti i conferimenti e sono aumentati i costi totali.

Partendo dalla scelta di non voler modificare la tariffa di conferimento del rifiuto



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

indifferenziato e del rifiuto organico, sulla base del comportamento medio tenuto dagli utenti negli anni 2020 e 2021, si possono stimare gli introiti previsti da conferimenti per l'anno 2021.

Di seguito si riporta il numero medio del volume conferito nel 2020 e 2021 di rifiuti indifferenziati e organico, e il numero di servizi a domicilio che possono essere introitati applicando le tariffe sopra riportate:

servizi a misura dal 01/01/2020 al 31/12/2021		DOMESTICHE (2020 + 2021) /2					NON DOMESTICHE (2020 + 2021) /2					€ 10,00
		INDIFFERENZIATA			ORGANICO		INDIFFERENZIATA		ORGANICO			
Cod Ente	Comune	Nr. Conferimenti	Litri Conferiti	%	Litri Conferiti	%	Litri Conferiti	%	Litri Conferiti	%	Mc servizi a chiamata 2020	
7001	ALLEIN	2.297	41.337	3%	2.790	2%	4.945	1%	456	0%	47	
7010	BIONAZ	1.911	34.398	2%	5.256	3%	65.161	8%	6.309	6%	60	
7024	DOUES	7.424	133.623	9%	14.166	8%	38.897	5%	9.216	9%	108	
7026	ETROUBLES	7.206	129.708	9%	38.259	21%	109.254	13%	22.659	21%	87	
7030	GIGNOD	21.437	385.866	26%	40.275	22%	85.222	10%	29.676	27%	246	
7046	OLLOMONT	4.119	74.133	5%	19.656	11%	45.321	5%	8.220	8%	34	
7047	OYACE	1.645	29.610	2%	720	0%	8.550	1%	72	0%	43	
7057	ROISAN	13.864	249.543	17%	26.550	15%	27.116	3%	849	1%	124	
7062	SAINT-OYEN	6.689	120.402	8%	8.505	5%	86.023	10%	9.966	9%	77	
7064	SAINT-REMY-EN-BOSSSES	4.745	85.403	6%	11.412	6%	169.657	20%	8.799	8%	71	
7069	VALPELLINE	10.205	183.682	13%	14.838	8%	216.996	25%	11.745	11%	98	
<b>Totale</b>		<b>81.539</b>	<b>1.467.705</b>	<b>100%</b>	<b>182.427</b>	<b>100%</b>	<b>857.142</b>	<b>100%</b>	<b>107.967</b>	<b>100%</b>	<b>993</b>	

Applicando a queste medie le tariffe a consumo come gli anni precedenti, ovvero:

1. € 0,72 a svuotamento della frazione organica
2. € 0,90 a svuotamento della frazione di rifiuto indifferenziato (pari a 18 litri)
3. € 0,04 a litro di frazione organica+
4. € 0,05 al litro di frazione di rifiuto indifferenziato
5. € 10,00 per ogni metro cubo di rifiuto conferito tramite il servizio a chiamata

si ottiene l'importo presunto da servizi a consumo per il 2022 come dettagliato nella tabella sottostante:



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Cod Ente	Comune	Introito ingombranti	indifferenziata importo	organico dom	organico NON dom	introito da conferimenti
7001	ALLEIN	€ 470,00	€ 2.314,10	€ 111,60	€ 18,24	2.913,94 €
7010	BIONAZ	€ 595,00	€ 4.977,95	€ 210,24	€ 252,36	6.035,55 €
7024	DOUES	€ 1.075,00	€ 8.626,00	€ 566,64	€ 368,64	10.636,28 €
7026	ETROUBLES	€ 865,00	€ 11.948,10	€ 1.530,36	€ 906,36	15.249,82 €
7030	GIGNOD	€ 2.460,00	€ 23.554,40	€ 1.611,00	€ 1.187,04	28.812,44 €
7046	OLLOMONT	€ 340,00	€ 5.972,70	€ 786,24	€ 328,80	7.427,74 €
7047	OYACE	€ 430,00	€ 1.908,00	€ 28,80	€ 2,88	2.369,68 €
7057	ROISAN	€ 1.240,00	€ 13.832,95	€ 1.062,00	€ 33,96	16.168,91 €
7062	SAINT-OYEN	€ 770,00	€ 10.321,25	€ 340,20	€ 398,64	11.830,09 €
7064	SAINT-RHEMY-EN-BOSSSES	€ 705,00	€ 12.753,00	€ 456,48	€ 351,96	14.266,44 €
7069	VALPELLINE	€ 980,00	€ 20.033,90	€ 593,52	€ 469,80	22.077,22 €
	<b>Totale</b>	€ 9.930,00	€ 116.242,35	€ 7.297,08	€ 4.318,68	137.788,11 €

In sintesi possiamo stimare per i servizi a “misura” i seguenti importi:

tipologie utenze	tariffa	litri/conferimenti	stima importo	tot
Domestiche indifferenziata	€ 0,90	81.539	73.385,25 €	90.612,33 €
Domestiche organico	€ 0,72	182.427	7.297,08 €	
Ingombranti	€ 10,00	993	9.930,00 €	
Non domestiche indifferenziata	€ 0,05	857.142	42.857,10 €	47.175,78 €
Non domestiche organico	€ 0,04	107.967	4.318,68 €	
<b>TOTALE</b>			<b>137.788,11 €</b>	

L'introito stimato totale da conferimenti e servizi a domicili è pari a € 137.788,11€.

L'amministrazione a partire dal 2018 ha introdotto un costo a chiamata per il servizio a domicilio di raccolta ingombranti e altre tipologie di rifiuto.

La volontà derivava dal voler sensibilizzare gli utenti nel non abusare di tale servizio e far pagare solo utenti che ne fanno uso è nata nel 2018 e da allora si continua a credere in tale iniziativa.

### 5.2 TARIFFE calcolate con metodo DPR 158/99

Il D.P.R. n. 158 del 1999, definisce “l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”, in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” .

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Con questo metodo vengono calcolate le tariffe utili a coprire i costi non recuperabili con le tariffe dei conferimenti o dei servizi a domicilio, ovvero:

PEF 2022	FISSI	VARIABILI		TOTALE
		TASSA	CONFERIMENTI	
DOMESTICHE	414.255,28	448.879,77	90.612,33	953.747,38
NON DOMESTICHE	116.841,23	104.988,66	47.175,78	269.005,67
TOTALI	531.096,51	553.868,43	137.788,11	1.222.753,05

Il metodo normalizzato del Decreto prevede l'applicazione di coefficienti di produttività che vengono proposti in tre categorie minimo, medio e massimo.

La LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1 comma 652 aveva previsto la possibilità di applicare, l'adozione dei coefficienti di inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50 per cento.

Il comma 38 della Finanziaria 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha esteso per il 2018 la facoltà per i comuni di adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato dpr 158/1999.

Per l'anno 2021 la legge 157/2020 con l'art. 57bis ha stabilito che la possibilità di derogare ai coefficienti dettati dal DPR158/1999 viene istituzionalizzata come sistema e viene rimessa la sua applicabilità alla decisione di ARERA.

Tale articolo prevede infatti una modifica al comma 652 della legge 147/2013 che riporta:

*“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA....”*

Grazie a questa deroga, è possibile mantenere la stessa articolazione dei coefficienti utilizzati a partire dal 2017.

L'Unité ha sempre applicato i coefficienti minimi per tutte le categorie ed in particolare per le categorie bar, ristoranti ed ortofrutta è stata applicata una riduzione dei coefficienti pari al 50% per la parte fissa e del 25% per la parte variabile.

Questa riduzione deriva dalla particolare tipologia di queste utenze che nella vallata del Grand Combin risentono della stagionalità e della poca produttività.

Inoltre sono state previste due tariffe specifiche per le strutture ricettive “minori” alle quali sono stati applicate delle riduzioni sui coefficienti di produttività (20% per la categoria 5 rispetto agli alberghi e un ulteriore 20% per la categoria 4), nello specifico le 2 categorie sono:

- 4 - Strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per ferie, ecc
- 5 - Strutture ricettive tipo: agriturismo, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze (residence).



## UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

---

Il software denominato i@link che gestisce la tassa rifiuti per tutti i Comuni del comprensorio riesce ad applicare il metodo normalizzato considerando tutti i Comuni del comprensorio come un unico Comune. Questo permette di calcolare le tariffe uniche su tutto il comprensorio che garantiscono di raggiungere il gettito sopra riportato utilizzando i coefficienti prescelti.

Di seguito riportiamo le tariffe 2022.

### 5.2.1 Utenza domestiche (DOM)

	Coefficienti		PF	PV
	Ka	Kb		
<b>Nucleo familiare</b>	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>	<b>PF</b>	<b>PV</b>
vani accessori	0,84	0	0,57 €	
1 componente	0,84	0,60	0,57 €	40,46 €
2 componenti	0,98	1,40	0,66 €	94,40 €
3 componenti	1,08	1,80	0,73 €	121,37 €
4 componenti	1,16	2,20	0,78 €	148,34 €
5 componenti	1,24	2,90	0,83 €	195,54 €
6 o più componenti	1,30	3,40	0,87 €	229,25 €

## 5.2.2 Utenze NON domestiche (UND)

Categorie di attività	Coefficienti		PF	PV
	Kc	Kd		
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	2,60	<b>0,55 €</b>	<b>0,51 €</b>
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,67	5,51	<b>1,15 €</b>	<b>1,08 €</b>
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,38	3,11	<b>0,66 €</b>	<b>0,61 €</b>
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,68	5,57	<b>1,17 €</b>	<b>1,09 €</b>
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	0,72	5,90	<b>1,24 €</b>	<b>1,16 €</b>
6 - ALBERGHI	0,80	6,55	<b>1,37 €</b>	<b>1,29 €</b>
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	7,82	<b>1,63 €</b>	<b>1,53 €</b>
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,00	8,21	<b>1,72 €</b>	<b>1,61 €</b>
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,55	4,50	<b>0,95 €</b>	<b>0,89 €</b>
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	7,11	<b>1,49 €</b>	<b>1,40 €</b>
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	8,80	<b>1,84 €</b>	<b>1,73 €</b>
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,72	5,90	<b>1,24 €</b>	<b>1,16 €</b>
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	7,55	<b>1,58 €</b>	<b>1,48 €</b>
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE				
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,50	<b>0,95 €</b>	<b>0,89 €</b>
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,42	29,75	<b>4,15 €</b>	<b>5,82 €</b>
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,82	22,36	<b>3,12 €</b>	<b>4,38 €</b>
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	14,43	<b>3,02 €</b>	<b>2,83 €</b>
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	12,59	<b>2,64 €</b>	<b>2,47 €</b>
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,03	37,29	<b>5,19 €</b>	<b>7,30 €</b>
21 - DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,04	8,56	<b>1,78 €</b>	<b>1,68 €</b>
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	2,60	<b>0,95 €</b>	<b>0,51 €</b>